

N. 1185

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della cultura (SANGIULIANO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 2024

Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	4
Analisi tecnico-normativa (ATN)	»	6
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)	»	9
Disegno di legge	»	12

Onorevoli Senatori. –

La legge 15 luglio 2022, n. 106, recante "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo", prevede, all'articolo 2, una serie di deleghe al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di spettacolo. In particolare, il comma 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a promuovere il riequilibrio di genere e a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente. Il comma 4 prevede la delega al Governo ad adottare un decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo. Il comma 5 prevede la delega al Governo ad adottare un decreto legislativo recante disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo. Il comma 6 prevede la delega al Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori.

Tutte le disposizioni citate prevedono il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 106 del 2022; termine che scade il 18 agosto 2024.

La norma prevede la proroga di ulteriori dodici mesi per l'esercizio della delega (da ventiquattro a trentasei). Tale proroga si è resa necessaria per andare incontro alle richieste provenienti dalle rappresentanze delle varie categorie e delle parti sociali di una elaborazione il più possibile approfondita e partecipata dei provvedimenti normativi, già in fase avanzata di redazione, che riguardano materie vaste e complesse di cui il settore dello spettacolo attende la riforma da anni.

La procedura è stabilita dall'articolo 2, commi 5 e 7 della legge 22 novembre 2017, n. 175, il quale stabilisce che i citati decreti legislativi sono adottati sentito il Consiglio superiore dello spettacolo e di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, e sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.



RELAZIONE TECNICA

Trattandosi di una disposizione procedurale, volta a prorogare il termine per l'esercizio del potere di emanare decreti legislativi in materia di spettacolo, non si ascrivono alla stessa disposizione effetti finanziari.





DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

04/07/2024



Analisi tecnico-normativa (ATN)

Provvedimento: Schema di Disegno di legge recante «*Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'art. 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106*».

Amministrazione proponente: Ministero della cultura.

Referente ATN: Ufficio legislativo.

PARTE I-ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il disegno di legge in esame, recante "Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'art. 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106", all'articolo 1, dispone la proroga di ulteriori 12 mesi del termine entro cui adottare i decreti legislativi di cui all'articolo 2, commi 1, 4, 5 e 6 della legge 15 luglio 2022, n. 106, prevedendo un termine di 36 mesi in luogo dei precedenti 24. L'obiettivo dell'intervento normativo è quello di consentire, in sede di redazione dei decreti delegati, di recepire i contributi provenienti dalle rappresentanze delle varie categorie e dalle parti sociali e di consentire una elaborazione il più possibile approfondita e partecipata dei provvedimenti normativi.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'unico atto normativo interessato dalle misure contenute nel provvedimento in esame è la legge 15 luglio 2022, n. 106, con particolare riferimento all'articolo 2, commi 1, 4, 5 e 6.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il disegno di legge in esame modifica l'articolo 2, commi 1, 4, 5 e 6 della legge 15 luglio 2022, n. 106, sostituendo le parole "ventiquattro mesi" con "trentasei mesi".

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Le misure contenute nell'intervento normativo sono tutte conformi ai principi costituzionali

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale nonché degli enti locali, in virtù del disposto dell'articolo 117 della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazioni e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazioni e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

È stata verificata l'assenza di rilegificazioni e della possibilità di delegificazione e sono stati pienamente rispettati i criteri di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza dei giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono da segnalare indicazioni della giurisprudenza e non risultano pendenti giudizi di costituzionalità aventi ad oggetto le materie interessate dalle misure contenute nel provvedimento.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Lo schema del provvedimento in esame non presenta nel suo complesso profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione Europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Lo schema del provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

- 13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto. Non vi sono da segnalare indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non risultano giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto.
- 14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto. Non si è a conoscenza delle linee prevalenti della giurisprudenza né della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non vi sono indicazioni da segnalare in ordine alle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle in uso.

Lo schema del provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nello schema del provvedimento e si è tenuto conto delle modifiche e delle integrazioni intervenute nel tempo sui medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 ricorrono alla tecnica della novella attraverso modificazioni e

integrazioni di disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento proposto non comporta effetti abrogativi impliciti di disposizioni preesistenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento normativo non contiene disposizioni con effetto retroattivo, non comporta reviviscenza di disposizioni precedentemente abrogate né contempla interventi di interpretazione autentica. Non ci sono norme derogatorie della disciplina vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti normativi di attuazione.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazioni della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità di relativi costi. Non si rileva la necessità di utilizzare elaborazioni statistiche.

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

Provvedimento: Disegno di legge recante «*Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'art. 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106*».

Amministrazione competente: Ministero della cultura

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La legge 15 luglio 2022, n. 106, recante "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo", prevede, all'articolo 2, una serie di deleghe al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di spettacolo. In particolare, il comma 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a promuovere il riequilibrio di genere e a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente. Il comma 4 prevede la delega al Governo ad adottare un decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo. Il comma 5 prevede la delega al Governo ad adottare un decreto legislativo recante disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo. Il comma 6 prevede la delega al Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori.

Tutte le disposizioni citate prevedono il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 106 del 2022; termine che scade il 18 agosto 2024.

L'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede la proroga di ulteriori dodici mesi per l'esercizio della delega (da ventiquattro a trentasei). Tale proroga si è resa necessaria per andare incontro alle richieste provenienti dalle rappresentanze delle varie categorie e delle parti sociali di una elaborazione il più possibile approfondita e partecipata dei provvedimenti normativi.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il disegno di legge in esame, recante "*Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'art. 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106*", all'**articolo 1**, dispone la proroga di ulteriori 12 mesi del termine entro cui adottare i decreti legislativi di cui all'articolo 2, commi 1, 4, 5 e 6 della legge 15 luglio 2022, n. 106, prevedendo un termine di 36 mesi in luogo dei precedenti 24.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo dell'intervento normativo in esame è quello di consentire, in sede di redazione dei decreti delegati, di recepire i contributi provenienti dalle rappresentanze delle varie categorie e dalle parti sociali e di consentire una elaborazione il più possibile approfondita e partecipata dei provvedimenti normativi.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Al fine di verificare il raggiungimento dell'obiettivo, l'indicatore è costituito dall'adozione dei decreti legislativi entro il 18 agosto 2025.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Nel valutare le opzioni di intervento, si è tenuto conto della impossibilità di completare l'*iter* di adozione dei decreti legislativi previsti dalle disposizioni in questione entro i termini previsti dalla legge n. 106/2022.

Nell'individuare il termine di proroga maggiormente appropriato, ai fini del perseguimento dell'obiettivo di cui al punto n. 2.1, sono stati tenuti in considerazione sia i termini previsti dalle attuali disposizioni per l'emanazione dei decreti legislativi, sia l'attuale stato di avanzamento dei lavori inerenti l'adozione degli stessi.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

Per quanto sopra esposto non sono state prese in considerazione, in quanto non percorribili, opzioni alternative a quella dell'intervento normativo.

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'intervento normativo in esame non presenta impatti economici, sociali ed ambientali.

4.2 Impatti specifici

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI)
- B. Effetti sulla concorrenza
- C. Oneri informativi
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Non si rilevano impatti negativi sulle voci sopra riportate.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

La previsione dei termini di cui all'articolo 2, commi 1, 4, 5 e 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106 per l'adozione dei decreti legislativi delegati, l'attuale stato di avanzamento dei lavori inerenti ai decreti, nonché la necessità di recepire contributi provenienti dalle rappresentanze delle varie categorie e dalle parti sociali, sono le motivazioni che hanno condotto a preferire l'opzione di prorogare al 18 agosto 2025 il termine per l'adozione dei citati decreti legislativi.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

La disposizione non necessita di provvedimenti attuativi.

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio avviene attraverso l'utilizzo degli indicatori di cui al punto 2.2.

6. CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Non risultano consultazioni svolte nel corso dell'AIR.

7. PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il percorso di riforma non ha richiesto il coinvolgimento di amministrazioni diverse da quella proponente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Proroga termini)

1. All'articolo 2, commi 1, 4, 5 e 6 della legge 15 luglio 2022, n. 106, le parole: « ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trentasei mesi ».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.